

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2739-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 4278)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 2004*

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| – della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Disegno di legge | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame, firmato a Torino il 29 gennaio 2001, è diretto a rafforzare la collaborazione con la Francia nei campi della ricerca tecnologica e della valorizzazione industriale.

L'Accordo si inserisce nel quadro di una già ampia collaborazione tra i due Paesi che si è sviluppata a partire dall'Accordo di cooperazione culturale del 4 novembre 1949 e che si attua attraverso l'intervento di numerosi soggetti operanti nei due Paesi: organismi scientifici omologhi, università e industrie a tecnologia avanzata.

La commissione mista, istituita dal citato Accordo del 1949, aveva segnalato, nel luglio 1996 - come riportato nella relazione tecnico-normativa allegata al disegno di legge - la necessità di pervenire alla realizzazione di un nuovo specifico accordo per migliorare la cooperazione e adeguarla ad un contesto in rapida evoluzione.

La molteplicità dei soggetti impegnati nelle attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, infatti, e la diversità degli ambiti nei quali la cooperazione si svolge (programmi finanziati dall'Unione europea; collaborazioni tra università; attività dell'Associazione franco-italiana per la ricerca industriale e tecnologica; altri tipi di collaborazione) avevano finora reso frammentario il quadro di tale collaborazione e, di conseguenza, difficoltosa l'ottimizzazione delle risorse. L'Accordo in esame si propone quindi di dettagliare i temi di cooperazione e di affinare la fase di valutazione dei risultati.

Venendo alle più rilevanti disposizioni dell'Accordo, il suo testo consta di un breve

preambolo e di otto articoli. L'articolo 1 individua l'ambito applicativo, tendente a promuovere e a sviluppare la cooperazione tra le Parti nei settori della scienza e della tecnologia, nel rispetto delle reciproche regolamentazioni nazionali e degli impegni assunti nel quadro di precedenti Accordi.

L'articolo 2 precisa che la collaborazione si sviluppa in tutti i settori della ricerca scientifica di base, della ricerca industriale e del trasferimento di tecnologia e che le priorità saranno decise dalla Commissione mista istituita dall'articolo 6.

L'articolo 3 individua gli strumenti attraverso i quali le Parti realizzano la cooperazione scientifica e tecnologica: scambio di informazioni; elaborazione di progetti di ricerca comuni, anche idonei ad essere inseriti in programmi europei ed internazionali, favorendo, per la loro realizzazione, l'utilizzo di ricercatori delle due Parti: scambio di dottorandi, ricercatori e tecnici, utilizzando in particolare gli strumenti messi a disposizione dall'Università italo-francese; corsi e seminari per esperti delle due Parti.

Infine, con l'articolo 6 si istituisce una Commissione mista scientifica e tecnologica, che si riunisce con cadenza annuale, con il compito di decidere le modalità di realizzazione delle disposizioni dell'Accordo.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

2 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

24 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 242.060 euro per l'anno 2004, di 234.290 euro per l'anno 2005 e di 242.060 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

